

## TRIBUNALE DI CAGLIARI

#### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nella causa iscritta al n.5567/2017 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, promossa da nato in Gambia il 7.5.1980, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv ELVIA SPIGNO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo,

### ricorrente

## contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore – presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, ed elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato,

#### convenuto contumace

La causa è stata decisa sulle seguenti

## CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente: voglia il Tribunale:

a) riconoscere al ricorrente il diritto alla protezione sussidiaria;

- b) in subordine riconoscere il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- c) con vittoria di spese ed onorari.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 12.06.2017 il ricorrente ha presentato ricorso contro il provvedimento del 20/4/2017, notificato in data 13/05/2017, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha rigettato l'istanza per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente ha dedotto che sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In particolare il ricorrente ha esposto di avere lasciato la Libia dopo essere stato incarcerato senza alcun motivo,

Infatti aveva lasciato il Gambia per necessità economica, ovvero trovare un lavoro che gli permettesse di sopravvivere alla condizione di povertà in cui versava.

Attualmente vive e lavora a Sassari come collaboratore familiare.

La documentazione lavorativa viene prodotta in udienza..

L'Amministrazione resistente è rimasta contumace.

Occorre verificare la sussistenza dei requisiti fissati dal d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, il quale ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).



In linea con la definizione data dalla Convenzione di Ginevra, l'art. 2 lett. g) definisce la persona ammissibile alla protezione sussidiaria come: "il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese", intendendosi per grave danno, ai sensi dell'art. 14, il rischio di essere condannato a morte, di subire tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante o, infine, di subire la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In ordine ai presupposti per il riconoscimento dello status, deve essere richiamata la giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale "il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" (Cass. sez. 1, n. 18353 del 23/08/2006).

Più in particolare, secondo la Corte, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "fumus persecutionis" a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del "fumus persecutionis" può essere fondata anche

su elementi di valutazione personale tra i quali la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. Sez. 1, n. 26056 del 23/12/2010).

Nel caso di specie, la vicenda narrata concerne episodi di natura personale e non di persecuzione politica

Nel caso specifico, pertanto, egli non corre pericolo di essere condannato a morte o di subire tortura o altra forma di pena o trattamento disumano; quanto alla situazione politica del paese d'origine, dal rapporto di Amnesty International 2013 si evince che vi sono stati atti di repressione del dissenso politico (arresti) e della libertà di espressione (chiusura stazioni radio), ma non risultano atti di violenza indiscriminati o situazione che possano essere comunque ricondotte ad un conflitto armato interno.

Pertanto, la domanda di riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria deve essere rigettata.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 32 comma 3 D.Lvo 25/08 "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione Territoriale trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

Sul punto deve ritenersi che il riferimento ai gravi motivi di carattere umanitario sia relativo a motivi assolutamente contingenti, che riguardano quella particolare persona e che sono connessi alla sua attuale situazione.

Con riguardo al richiedente, sebbene non vi siano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, tuttavia il pericolo individuale per il ricorrente, in caso di suo rimpatrio, appare concreto, anche in considerazione della situazione lavorativa intrapresa in Sardegna e il suo inserimento sociale per cui il rimpatrio costituirebbe un grave danno alla persona. Deve pertanto essere riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del citato decreto legislativo.

La natura della controversia e l'assenza di reali contestazioni da parte della Amministrazione, rimasta contumace, legittimano la compensazione delle spese.

# P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- Riconosce nato in Gambia il 7.5.1980 il diritto alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art 32 comma 3 d.lvo 25/08.
- compensa le spese del giudizio.

Cagliari, 3.6.2019

Il Giudice

Depositato in Cancelleria

Cagliari - 5 61U 2019 L'Operdiore Aindiplario Ginalpessi